

TERZIARIO CONFCOMMERCIO

RETRIBUZIONE

Dal 1° gennaio 2020

Livelli	Minimo	Contingenza	Indennità di funzione	Terzo elemento
1°Q	1.896,64	540,37	260,76	2,07
1°	1.708,49	537,52	---	2,07
2°	1.477,84	532,54	---	2,07
3°	1.263,15	527,90	---	2,07
4°	1.092,46	524,22	---	2,07
5°	987,01	521,94	---	2,07
6°	886,11	519,76	---	2,07
7°	763,80	517,51	---	2,07

*Mensilità aggiuntive*

Tredicesima mensilità

Va corrisposta in coincidenza con la vigilia di Natale, nella misura di una mensilità della retribuzione di fatto.

Quattordicesima mensilità

Va corrisposta entro il 1° luglio ed è commisurata alla retribuzione mensile di fatto in atto al precedente 30 giugno.

Norme comuni

Nei casi di servizio prestato inferiore all'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima e della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato (a questi fini, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero).

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

L'inquadramento e il relativo trattamento economico sono così determinati:

- prima metà del periodo: 2 livelli sotto quello di destinazione finale;
- seconda metà del periodo: 1 livello sotto quello di destinazione finale.

Per gli apprendisti assunti per l'acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel 6° livello del c.c.n.l., l'inquadramento e il conseguente trattamento economico sono riferite al 7° livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato.

Alla fine dell'apprendistato il livello d'inquadramento è quello corrispondente alla qualifica conseguita.

Attività formativa

Il c.c.n.l. definisce i contenuti e le durate della formazione professionalizzante, da un minimo di 120 ad un massimo di 240 ore (da un minimo dai 200 ad un massimo di 340 per i profili omologhi a quelli artigiani), che può essere interna o esterna all'azienda.

TERZIARIO CONFCOMMERCIO

**LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLEMENTARE**

E' considerato straordinario il lavoro prestato oltre i limiti dell'orario contrattuale. E' previsto un limite al lavoro straordinario di 250 ore annue.

Per le prestazioni di lavoro straordinario sono stabilite, in aggiunta alla retribuzione di fatto, le seguenti maggiorazioni percentuali (non cumulabili tra loro né con quelle per lavoro notturno), da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione.

Tipologia	%
straordinario:	
- dalla 41 <sup>a</sup> alla 48 <sup>a</sup>	15
- oltre la 48 <sup>a</sup> ora settimanale	20
straordinario festivo o domenicale	30
straordinario notturno (non in turni)	50

Lavoro notturno

Si considera notturno il lavoro eseguito dalle ore 22 alle 6.

Per le prestazioni di lavoro notturno è stabilita, in aggiunta alla retribuzione di fatto, la maggiorazione percentuale (non cumulabile con quelle per lavoro straordinario) del 15%, da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione.

Lavoro festivo

Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi sono compensate come lavoro straordinario festivo.

Lavoro supplementare

Sono ammesse prestazioni di lavoro supplementare, sino al limite del raggiungimento dell'orario stabilito per il personale a tempo pieno.

Per le prestazioni di lavoro supplementare è stabilita, in aggiunta alla retribuzione di fatto, una maggiorazione del 35% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto, comprensiva di tutti gli istituti differiti, compreso il trattamento di fine rapporto.

Per i lavoratori che svolgono un rapporto a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, intendendosi per tali quelle eccedenti il normale orario di lavoro settimanale per i lavoratori a tempo pieno.

**FERIE E PERMESSI**

Ferie

La durata del periodo annuale di ferie è di 26 giorni lavorativi. Agli effetti delle ferie si computano i giorni dal lunedì al sabato.

Nel caso di risoluzione del rapporto al lavoratore spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di servizio prestato (se inferiore all'anno).

Ex festività

In sostituzione delle 4 festività abolite vengono attribuite 32 ore di permessi individuali retribuiti. Tali permessi vengono attribuiti in ragione di 1/12 per ogni mese intero di servizio prestato.

**TERZIARIO CONFCOMMERCIO**

**Permessi**

Salvo diversi utilizzi previsti nelle articolazioni dell'orario settimanale, i lavoratori (anche quadri o con funzioni direttive) hanno diritto alla riduzione dell'orario di lavoro pari a 56 ore annue (72 ore annue per le aziende con più di 15 dipendenti).

Per i lavoratori iscritti nel libro unico successivamente al 1° marzo 2011, fermi restando i permessi per ex festività, i permessi saranno riconosciuti nella misura del 50% decorsi 2 anni dall'assunzione e nella misura del 100% decorsi 4 anni dall'assunzione.

In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell'anno, i permessi di cui sopra vengono attribuiti in ragione di 1/12 per ogni mese intero di servizio prestato.

**TERMINI DI PREAVVISO**

Il preavviso decorre dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese ed ha la seguente durata, espressa in giorni di calendario:

*Dimissioni*

Livelli	Giorni		
	Fino a 5 anni di servizio	Dal 6° al 10° anno di servizio	Oltre il 10° anno di servizio
1Q e 1°	45	60	90
2° e 3°	20	30	45
4° e 5°	15	20	30
6° e 7°	10	15	15
Op. vendita	30	45	60

*Licenziamento*

Livelli	Giorni		
	Fino a 5 anni di servizio	Dal 6° al 10° anno di servizio	Oltre il 10° anno di servizio
1Q e 1°	60	90	120
2° e 3°	30	45	60
4° e 5°	20	30	45
6° e 7°	15	20	20
Op. vendita	30	45	60

I suddetti termini valgono anche per i lavoratori part-time.

**ENTI E ISTITUTI**

**INPS**

Riceve contributi previdenziali a tutela di malattia, congedi parentali, pensione

**INAIL**

Riceve contributi assistenziali a tutela di infortuni e malattie professionali

*Allegato Informativa D.lgs n.152 del 26 Maggio 1997*

**TERZIARIO CONFCOMMERCIO**

**ENTI DA CCNL**

Ente Bilaterale: EBINTER

Fondo assicurativo sanitario: EST ove ne ricorrano i presupposti contrattuali

Fondo assicurativo sanitario per i Quadri: QUAS

Fondo di previdenza complementare: FON.TE.

**PARTI STIPULANTI**

Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle PMI (CONFCOMMERCIO)

e

Federazione italiana lavoratori commercio, turismo e servizi (FILCAMS-CGIL)

Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini e del turismo (FISASCAT-CISL)

Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi (UILTUCS-UIL)